

Emissioni in atmosfera con sostanze pericolose: relazione entro il 28 agosto 2021

Si avvicina una scadenza ambientale in tema emissioni. Infatti un anno fa il D.lgs. n.102 del 30 luglio 2020 aveva introdotto il comma 7-bis all'art. 271 del D.lgs. n.152/2006 che prevedeva che la presenza nei fumi di alcune **sostanze pericolose** andasse evitata non appena tecnicamente ed economicamente possibile, ovvero eliminando tali sostanze dai cicli produttivi da cui originano emissioni in atmosfera.

Si tratta delle seguenti sostanze:

- le sostanze classificate come **cancerogene o tossiche** per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)
- le sostanze di **tossicità e cumulabilità** particolarmente elevata (Pbt e vpvb)
- le sostanze classificate estremamente **preoccupanti** (Svhc) dal Regolamento Reach

I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l'utilizzo di tali sostanze sono obbligati ad inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, una **relazione all'autorità competente** in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Per gli stabilimenti e le installazioni già in esercizio lo scorso anno, la prima relazione va in ogni caso trasmessa entro un anno dall'entrata in vigore del decreto (entro il 28/08/2021), mentre l'eventuale domanda di autorizzazione di adeguamento dovrà essere presentata entro il 1 gennaio 2025 oppure, a seguito di richiesta dell'Autorità competente, in istanza di rinnovo o modifica sostanziale di autorizzazione.

La prima relazione deve essere inviata entro il 28 agosto 2021.

In caso di omessa presentazione della relazione nei termini, si applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del Testo unico ambientale n. 152/2006.

Si allega la Dgr regionale del 7 giugno 2021 che contiene molti dettagli per comprendere se e quando l'obbligo è effettivamente applicabile e come darne applicazione.

Stante la ratio delle nuove disposizioni, ne deriva che gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti di cui al **comma 1 dell'art. 272** del D.Lgs. 152/2006, siano da considerare esclusi dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 in virtù del regime semplificato al quale appartengono.

Infine, le misure finalizzate al miglioramento della qualità delle emissioni e, più in generale alla sostituzione di sostanze e miscele "classificate" secondo quanto indicato all'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, ha ripercussioni anche sugli impianti e sulle attività già autorizzate attraverso l'adesione ad autorizzazioni di carattere generale ex **art. 272 comma 2** del D.Lgs. 152/2006. Qualora i suddetti impianti ed attività ricadessero in quanto disposto dal comma 4 dell'art. 272 così come riformulato dal D.Lgs. 102/2020 i gestori saranno tenuti a presentare una istanza ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e, quindi, un'Aua entro il 28 agosto 2023 in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 102/2020.

(SN/bd)

[3608_N.L._25_-](#)

[_EMISSIONI_ATM_sost_pericolose_scad28agosto2021_DGR-7giu2021_n4837.pdf](#)

[Download](#)